

TERZA ED ULTIMA PARTE

Di seguito si propongono i riscontri ai quesiti n. 5 e 6, per mero errore non pubblicati nella seconda batteria.

QUESITO n. 5

L'operatore economico chiede le motivazioni circa il codice CER di qualificazione attribuito al rifiuto 17.06.01 materiale isolante contenente amianto (Materiali isolanti Pannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto) e non il codice più appropriato 170605*

RISPOSTA

In allegato alla documentazione di gara sono state fornite due diverse relazioni di caratterizzazione dei cubi, già portati a smaltimento in impianto autorizzato (effettuate in tempi e da laboratori specializzati diversi), dalle quali si è evinto il codice CER riportato negli elaborati progettuali.

QUESITO n. 6

L'operatore economico rappresenta che in Italia vi è un unico impianto autorizzato al trattamento e allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto con il codice CER 170601 e lo stesso nega l'autorizzazione e la disponibilità alle ditte partecipanti in quanto anche loro stessi dichiarano di partecipare alla procedura. E' legale, è consentito? Possono negare la loro disponibilità perchè partecipano? Le ditte partecipanti in questo caso sarebbero penalizzate e costrette a rivolgersi all'estero tipo la Germania per la disponibilità.

RISPOSTA

La disponibilità di uno o più impianti di smaltimento finale nei quali conferire i cubi oggetto della procedura di gara, è un'esplicita ed inderogabile (pena l'esclusione) richiesta del Disciplinare di gara. L'individuazione e l'ubicazione degli impianti di smaltimento finale deve ritenersi uno sforzo organizzativo in capo all'Operatore Economico partecipante alla procedura di gara.

Per quel che riguarda la legittimità della eventuale partecipazione alla procedura di gara di uno degli impianti di smaltimento localizzati in Italia, sarà necessario effettuare la verifica del rispetto dei requisiti richiesti, in particolare dall'art. 7 del Disciplinare di Gara.

Di seguito riprendono i riscontri ai quesiti in successione alla seconda parte.

QUESITO n. 14

L'operatore interessato alla procedura chiede se in caso di possesso di cat. OG12 CL. VIII / Cat. 10A-B CL. A ma non in possesso di cat. 5, risulta ammissibile la partecipazione, avvalendoci del subappalto per la cat. 5?

RISPOSTA

L'art. 7 del Disciplinare di gara, al punto b.3) richiede che l'operatore economico debba essere dotato di "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe minima F; Categorie 10° (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima B (importo dei lavori di bonifica fino a € 9.000.000,00)".

La carenza dei suddetti requisiti non consente la proficua partecipazione alla procedura di gara. Inoltre, va osservato che l'art. 8 del Disciplinare stesso dispone quanto segue: "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi)".

Infine, si rappresenta che l'istituto del subappalto è soggetto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

QUESITO n. 15

L'operatore economico chiede se, per la partecipazione in R.T.I., sia necessaria la presa visione dell'area da parte di tutte le aziende componenti il raggruppamento temporaneo di imprese.

RISPOSTA

In riscontro al quesito postosi rappresenta che la presa di visione dell'area può essere effettuata anche da un solo operatore economico della RTI.

QUESITO n. 16

L'operatore economico chiede se sia ammissibile la partecipazione in ATI orizzontale con capogruppo, la quale come da pg. 9 punto b.3 – b.4 del disciplinare, soddisfa pienamente i Requisiti di idoneità tecnica e professionale. Dovremmo

ricorrere all'avvalimento per la cat OG12 e siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientale ed abilitati alla 10A e 10B classe E.

RISPOSTA

Si rimanda alla previsione di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara, in particolare al punto b.3), laddove risulta indispensabile il possesso di "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: **Categoria 5** (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) **classe minima F**; **Categorie 10A** (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e **10B** (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) **classe minima B** (importo dei lavori di bonifica fino a € 9.000.000,00)".

Pertanto, dal quesito posto sembrerebbero non soddisfatti i requisiti relativi alla classe minima B per le categorie 10A e 10B, non avvalibili come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Gara.

QUESITO n. 17

L'operatore economico chiede se i requisiti di gara sono soddisfatti dal seguente raggruppamento ed in particolare se sia consentito l'avvalimento per la categoria OG12:

- Capogruppo: OG12 VII, Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 5 Classe D, Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B Classe C;

- Mandante: OG12 I, Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B Classe E

- Mandante: avvalimento per OG12, Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat. 10 A-B Classe E.

RISPOSTA

Premessa di carattere generale.

Considerato che la disciplina dell'Avvalimento è regolamentata dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del MIT n. 248 del 10/11/2016 n. 248, relativamente alle cosiddette opere superspecialistiche previste all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per le quali non è ammesso l'avvalimento.

Posto che l'art. 8 del Disciplinare di Gara prevede che "Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

La facoltà prevista dall'art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti inerenti l'idoneità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. B.b.2)".

Alla luce di quanto premesso, in relazione al quesito di carattere generale, sembrerebbe consentito l'istituto dell'Avvalimento per la categoria OG12.

Pertanto, relativamente al quesito di carattere particolare, sulla corta delle sommarie informazioni fornite e fatte salve le necessarie verifiche ed approfondimenti, sembrerebbero soddisfatti i requisiti di idoneità professionale e tecnica.

QUESITO n. 18

L'operatore economico chiede conferma, relativamente a: "Disciplinare di Gara - pag.9 - lettera C) "Requisiti di esecuzione dell'appalto": "disponibilità obbligatoria, a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 100 del Codice, da documentarsi secondo quanto appresso precisato, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (utilizzare preferibilmente il modello di auto-dichiarazione allegato Sub 5/a al presente disciplinare). Si chiarisce che l'operatore economico che indicherà impianti di deposito/stoccaggio temporanei dell'amianto sarà escluso dalla presente procedura.". E, contestualmente chiede di poter presentare, ai fini dell'ammissione, la dichiarazione di accettazione rifiuti di un impianto di stoccaggio dove l'Azienda conferirà i rifiuti + Dichiarazione di accettazione rifiuti di un impianto smaltimento finale dove l'impianto di stoccaggio conferirà i rifiuti.

RISPOSTA

Si conferma la necessità del possesso del requisito obbligatorio di cui all'art. 7, lett. C) del Disciplinare di Gara "disponibilità obbligatoria, a pena d'esclusione, ai sensi dell'art. 100 del Codice, da documentarsi secondo quanto appresso precisato, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (utilizzare preferibilmente il modello di auto-dichiarazione allegato Sub 5/a al presente disciplinare). Si chiarisce che l'operatore economico che indicherà impianti di deposito/stoccaggio temporanei dell'amianto sarà escluso dalla presente procedura".

Poiché la volontà, chiaramente espressa dalla S.A., è quella di avere esclusivamente la disponibilità di uno o più impianti di smaltimento finale, senza l'utilizzo di depositi e/o stoccaggio temporanei; si rappresenta che la soluzione prospettata non sembrerebbe idonea a garantire quanto previsto dall'art. 7, lett. C del Disciplinare di Gara.

QUESITO n. 19

L'operatore economico segnala che la numerazione dei quesiti pubblicati sul sito sembrerebbe mancante dei quesiti relativi ai punti 5-6, chiediamo se trattasi di errore di numerazione o mancanza degli stessi quesiti.

RISPOSTA

Si è trattato di un mero errore. I quesiti 5 e 6 con le relative risposte vengono pubblicati in questa terza ed ultima parte.

QUESITO n. 20

L'operatore economico osserva che la responsabilità di attribuzione del codice CER risulta in capo al produttore dei rifiuti, ovvero in questo caso alla società di bonifica, ai fini dello smaltimento dei cubi in cemento inglobanti materiale contenente amianto, chiediamo conferma che non ci siano prescrizioni dagli enti per l'attribuzione di un codice CER specifico e che quindi la disponibilità all'accettazione del rifiuto da parte dell'impianto di destino non debba essere riferita ad un preciso codice CER.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al Quesito n. 5. Comunque, risulta del tutto evidente che se la stessa tipologia di rifiuto (cubo di cemento contenente amianto friabile), per ben due volte ha visto l'attribuzione di un preciso codice CER, con molta probabilità ci si attende che, un eventuale caratterizzazione, confermi l'attribuzione dello stesso codice.

Come ben chiarito nei documenti progettuali ed in tutti gli allegati l'accettazione richiesta da parte dell'impianto è riferita ai cubi da portare a smaltimento con il relativo codice CER già utilizzato in precedenza.

QUESITO n. 21

L'operatore economico chiede conferma che la disponibilità all'accettazione del rifiuto riguardi l'impianto di destino finale, ma che il rifiuto stesso possa transitare presso centri di stoccaggio intermedi.

RISPOSTA

Si rimanda al quesito n. 18.

QUESITO n. 22

L'operatore economico, ai fini dell'elaborazione di un'offerta tecnico/economica adeguata, chiede una proroga della scadenza fino al gg 27 luglio p.v..

RISPOSTA

Ad oggi non si prevedono proroghe dei termini di presentazione delle offerte.

QUESITO n. 23

L'operatore economico chiede se per le attività che intendiamo affidare in subappalto (OG12 ed Albo nazionale 10 e 5) va indicata la terna dei subappaltatori? Ed ognuno di essi deve presentare proprio DGUE?

RISPOSTA

Si rimanda al quesito n. 17. Comunque si ribadisce che l'art. 8 del Disciplinare di gara Art. 8 (Avvalimento) dispone che: *"Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). La facoltà prevista dall'art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti inerenti l'idoneità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. B.b.2).*

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara...."

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste è requisito di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento. A conferma di ciò si richiama l'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016: ***"L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"***.

Le imprese partecipanti in ATI o RTI devono essere iscritte all'Albo Nazionale gestori Ambientali per le categorie 10A e 10B, la classe minima B può essere soddisfatta mediante la somma delle classi delle imprese partecipanti fino al raggiungimento della classe B (importo fino a € 9.000.000).

Inoltre, secondo quanto disposto dal punto b.2 dell'art. 7 del disciplinare di gara e del comma 2, art. 92 del dpr 2017/2010 i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei

lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del venti per cento dell'importo dei lavori.

QUESITO n. 24

L'operatore economico chiede di fare chiarezza in via definitiva sul possesso dei requisiti: OG12 -Albo cat. 10- Albo cat. 5 nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei, in particolare di voler specificare definitivamente cosa deve avere obbligatoriamente ciascun componente l'ATI, cosa deve avere obbligatoriamente l'impresa Capogruppo. Inoltre, osserva che non risultano visibili le risposte ai quesiti n. 5 e 6.

RISPOSTA

Per la prima parte si rimanda alle risposte ai quesiti n. 17 e 23. Per quel che riguarda i quesiti n. 5 e 6 si rimanda alla risposta al quesito n. 19.

QUESITO n. 25

L'operatore economico, con riferimento all'art. 2.2 del Disciplinare di gara, chiede se il numero massimo di pagine da produrre per ogni criterio relativo agli elaborati tecnici richiesti, si debba intendere al netto del frontespizio o meno.

RISPOSTA

Il numero di pagine, per ogni elaborato richiesto, è da intendersi al netto del frontespizio il quale, però, va considerato solo una sorta di "copertina" dell'elaborato.

QUESITO n. 26

L'operatore economico con riferimento all'"allegato sub7 offerta tempo" siamo a richiedere se lo stesso debba essere inserito nella "Busta B – Offerta Tecnica". In caso affermativo, siamo a richiedere se tale dichiarazione sia da ricomprendere nelle due pagine di relazione oppure sia esclusa e vada inserita come allegato.

RISPOSTA

Come previsto dall'art. 15, punto 5) del Disciplinare di gara "*L'offerente dovrà produrre una relazione (massimo 2 pagine in formato A4) per illustrare dettagliatamente le metodologie, i mezzi ed il personale utilizzato per la riduzione dei tempi e la risoluzione di eventuali interferenze che dovessero prodursi a causa della compressione dei tempi di attuazione dell'intervento. In allegato alla predetta relazione l'offerente dovrà presentare, nel formato che riterrà adeguato, il cronoprogramma previsto per l'esecuzione dei lavori (Max punti 10)*". Questa relazione di massimo due pagine, unitamente all'allegato sub 7 (non compreso nelle due pagine), deve essere inserita nella Busta B – Offerta Tecnica.

QUESITO n. 27

L'operatore economico chiede se il DGUE deve essere presentato anche su supporto informatico firmato digitalmente.

RISPOSTA

Sarebbe utile fornire il formato digitale in aggiunta al DGUE cartaceo presente nella Busta A.

QUESITO n. 28

L'operatore economico chiede, con riferimento all'"art. 9- subappalto" del disciplinare, se il subappaltatore debba presentare solamente il DGUE senza necessità di produrre gli allegati sub 2, sub 3, sub 3bis e sub 4.

QUESITO

Per ragioni di carattere organizzativo e, poiché la verifica dei requisiti dovrà essere effettuata anche per gli eventuali operatori i subappaltatori, si ritiene sia aderente al disciplinare la produzione degli allegati richiamati.

QUESITO n. 29

L'operatore economico chiede se lo stesso può partecipare in ATI alla gara in oggetto essendosi aggiudicata in precedenza un intervento per la messa in sicurezza e alla caratterizzazione di uno dei cubi presenti nell'ex stabilimento isochimica.

RISPOSTA

Si, può partecipare in quanto la procedura di selezione dell'operatore economico è "aperta" a tutti gli operatori che hanno i necessari requisiti.

QUESITO n. 30

L'operatore economico chiede e sia ammissibile la partecipazione in ATI essendo la prima in possesso dell'iscrizione Albo Gestore 10A e 10B classe C e la seconda della 10 classe D con iscrizione 5 classe b. Entrambe possiedono l'attestazione SOA OG 12 III bis.

RISPOSTA

In relazione al quesito posto, sulla scorta delle sommarie informazioni fornite, presupponendo che entrambe gli operatori siano iscritti all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 10A e 10B; che la somma delle classi di relativa iscrizione copra l'importo a base di gara e fermo restando la necessità che uno dei due operatori possieda l'iscrizione alla categoria 5 classe minima F, e tutti detengano l'iscrizione SOA in categoria OG 12 con classifica pari o superiore all'importo di gara. Al ricorrere delle predette condizioni la partecipazione sembrerebbe ammissibile, qualora si rispettino gli ulteriori requisiti previsti dal Disciplinare di gara.

SI COMUNICA CHE NON SI DARA' RISCONTRO AD ULTERIORI QUESITI.